

Comunicazione del 17.8.2011

Ai Presidi di Facoltà'

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Presidenti dei Centri di Servizi di Ateneo

Ai Presidenti dei Centri di Servizi Bibliotecari

Ai Direttori dei Centri di ricerca

Ai Direttori dei Centri interuniversitari di ricerca e di servizio

Ai Direttori dei Centri di eccellenza

Ai Dirigenti

Ai Capi Servizio

Ai Direttori dei Centri di Servizi di Ateneo

Ai Direttori dei Centri di Servizi Bibliotecari

Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti

Ai Segretari amministrativi dei Centri di Servizi di Facoltà'

Ai Capi Settore

Oggetto: Incarichi di collaborazione esterna. Prestazioni occasionali di importo non superiore a € 3.000. Divieto.

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI, LEGALI E NEGOZIALI

Servizio attività negoziale e Servizio Affari legali e Normazione

Con riferimento all'oggetto, premesso che i Servizi scriventi hanno avuto notizia che il controllo preventivo effettuato dalla Corte dei Conti su alcuni contratti di collaborazione esterna stipulati da strutture di questa Università non ha avuto esito favorevole, avendo i giudici contabili rilevato l'illegittimità del conferimento diretto degli incarichi ai sensi del

l'art. 6 del Regolamento del nostro Ateneo si ritiene opportuno far presente quanto segue:

La posizione qui delineata trae origine dalla recente deliberazione n. 12 del 14 luglio u.s. (depositata in data 1° agosto - all. 1) della Sezione centrale - della Corte dei Conti - di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato con la quale la Corte stessa, prendendo spunto da una serie di osservazioni formulate dall'Università di Sassari e ribadita l'applicabilità dell'Istituto del controllo preventivo agli Atenei, ha precisato che, per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna, è sempre obbligatorio procedere allo svolgimento di una procedura comparativa a prescindere dall'importo e dalla natura della prestazione richiesta (vedasi art. 7, comma 6 bis del D.lgs. n. 165/2001). I giudici della Sezione centrale hanno altresì precisato che la "normativa primaria di cui all'art. 7 comma 6 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 non consente alcuna deroga alle procedure comparative, se non con successiva norma di pari rango, allo stato attuale non esistente" disconoscendo anche la portata interpretativa delle molte circolari della Funzione Pubblica che hanno guidato l'azione regolamentare delle Amministrazioni Pubbliche nella recente delicata fase di applicazione delle norme sulle collaborazioni esterne. Nella sua disamina l'organo centrale evidenzia inoltre che anche per gli incarichi ad oggi esclusi dal controllo preventivo di legittimità da parte della Corte medesima (vedasi ad esempio l'attività di docenza) sussiste l'obbligo procedurale in argomento.

La Corte pur consapevole dell'aggravio che detta deliberazione comporterà per l'attività amministrativa delle Università ha però ribadito che "sotto il profilo sostanziale soglie minime per evitare costose e laboriose procedure concorsuali sarebbero da auspicare, ma il difetto di una normativa primaria che preveda eccezioni al sistema non consente (...) una diversa interpretazione all'infuori di quella fornita".

Alla luce di quanto sopra e considerato che il deliberato della Corte in sede collegiale costituirà orientamento interpretativo a cui si ha ragione di ritenere si uniformeranno le singole sezioni nella loro azione di controllo, si invitano le SS.LL a non continuare nell'applicazione della norma di cui all'art. 6, comma 1, lettera d, del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna.

Qualora si sia provveduto al conferimento di incarichi in ottemperanza alla predetta norma per i quali, ad oggi, si è ancora in attesa del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, si consiglia di richiedere alla Corte medesima il ritiro degli atti al fine di procedere all'espletamento della procedura comparativa. Si evidenzia che in caso contrario gli incarichi in questione non saranno, con alta probabilità, ammessi al visto di legittimità.

Si pregano inoltre le strutture universitarie che sono già state avvertite dalla cancelleria della Corte dei Conti che i rispettivi incarichi non sono stati ammessi al visto di legittimità di segnalarlo al Servizio Attività negoziale

Si evidenzia, da ultimo, che anche gli incarichi relativi al conferimento di docenze per convegni e seminari, in considerazione di quanto disposto dalla Corte dei Conti, sono soggetti in via transitoria e in attesa di opportuni chiarimenti da parte della Corte medesima, all'obbligo di espletamento di una procedura di valutazione comparativa. Si prescinde invece dall'effettuazione della ricognizione interna qualora l'oggetto della docenza non sia rinvenibile nell'ambito delle mansioni esigibili dal personale tecnico amministrativo. Di ciò dovrà tuttavia essere dato conto con un'apposita dichiarazione da parte del responsabile della struttura.

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti

F.TO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

--

Università degli Studi di Genova

Dipartimento affari generali, legali e negoziali - Servizio Attività Negoziale

Tel. (+39) 010209-9407 5794 9231 5523 9495 9401

Fax. (+39) 01020951955

<http://www.unige.it/amministrazione/affarigenerali.shtml#negoziale>

<http://www.unige.it/bandi/>